

(N. 1357)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(GAVA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1985

Norme sulla gestione delle case-albergo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il presente disegno di legge si propone di conferire alla gestione delle case-albergo di proprietà delle Aziende postelegrafoniche, o comunque utilizzate dalle stesse, ed alla fruizione dei relativi servizi da parte del personale dipendente una disciplina che, temperando l'esigenza di non gravare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici di oneri eccessivi con la necessità del personale di fruire dell'ospitalità a prezzi accessibili, consenta di ricavare dai rilevanti capitali investiti nella costruzione delle case-albergo l'utilità, anche in termini di rego-

lare svolgimento dei servizi, prevista dallo stesso legislatore.

A tali fini, il provvedimento:

nella consapevolezza che non si possano attribuire alle Aziende postelegrafoniche compiti eterogenei rispetto alle attività istituzionali, affida la gestione delle case-albergo all'Istituto postelegrafonici, che ha già avuto modo di acquisire esperienza specifica con la conduzione delle due case-albergo per il personale postelegrafonico, realizzate da anni a Milano, di convitti e colonie;

determina le fonti per l'acquisizione dei mezzi finanziari occorrenti per l'arredamento degli immobili destinati a case-albergo;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fissa i criteri in base ai quali gli ospiti delle case-albergo saranno chiamati a concorrere alle spese di esercizio;

autorizza le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a porre a carico del rispettivo bilancio l'onere del ripianamento dei disavanzi della gestione per gli anni 1983, 1984, 1988 e 1989;

prevede il ripianamento dei disavanzi relativi agli anni dal 1985 al 1987 a carico del Ministero del tesoro.

2. — L'Istituto postelegrafonici, istituito con la legge 27 marzo 1952, n. 208, si è poi fuso con l'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, assorbendone la gestione previdenziale con le relative riserve (cfr. articolo 5 della legge n. 208 del 1952; articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 del 1952 e decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1953).

L'Ente, che è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sopravvissuto alla riforma degli enti pubblici attuata nel 1975, in quanto incluso nella tabella degli enti « necessari » di cui all'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e figura ora tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 1983, in *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 7 novembre 1983).

A mente degli articoli 2, lettera *b*), e 6, lettera *d*), del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1953, esso provvede all'erogazione del trattamento di quiescenza e di previdenza in favore del personale degli uffici locali, svolge altre attività di tipo assistenziale ed ha, infine, il compito di gestire un vasto compendio immobiliare, costituito da circa 2.800 unità abitative, date in locazione preminentemente al personale postelegrafonico, al cui acquisto fece luogo negli anni dal 1952 al 1966 con i fondi delle riserve matematiche della gestione di quiescenza.

Nell'ambito delle predette attività assistenziali, l'Istituto postelegrafonici cura da

tempo la gestione di due case-albergo, con 850 posti-letto, site in Milano (viale Zara e via M. Saponaro).

Il costo di esercizio, calcolato mediamente, per gli anni precedenti, in lire 300.000 mensili per ogni posto-letto, viene coperto, in parte, da contribuzioni ordinarie a carico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — che vi provvedono con quote di soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali ai sensi degli articoli 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, nonché con proventi di canoni e corrispettivi vari ai sensi dell'articolo 39 della richiamata legge n. 325 del 1968 — e, in parte, mediante accollo agli inquilini di quote contributive, stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 245.

3. — La legge 7 giugno 1975, n. 227, concernente un programma pluriennale di interventi straordinari per la meccanizzazione e l'automazione di servizi postali, di banco-posta e telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici nonché per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con l'articolo 7 attribuiva allo stesso Ministero, relativamente agli alloggi di servizio, la facoltà di realizzarli anche mediante case-albergo.

L'autorizzazione è stata confermata dall'articolo 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, riguardante un programma di ulteriori interventi per il potenziamento e il riassetto dei servizi gestiti dalle Aziende postelegrafoniche e per la costruzione di alloggi di servizio, da realizzarsi in sei anni dal 1982 al 1987.

In attuazione della prima delle due leggi richiamate, l'Amministrazione ha costruito case-albergo nelle seguenti città e per le unità abitative a fianco di ciascuna indicate:

Bologna, 75 unità abitative, corrispondenti a 150 posti-letto;

Firenze, 74 unità abitative, corrispondenti a 148 posti-letto;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Genova, 137 unità abitative, corrispondenti a 274 posti-letto;

Milano, 128 unità abitative, corrispondenti a 256 posti-letto;

Milano, 116 unità abitative, corrispondenti a 232 posti-letto;

Torino, 136 unità abitative, corrispondenti a 272 posti-letto;

Venezia, 56 unità abitative, corrispondenti a 112 posti-letto.

La loro attivazione è risultata, però, particolarmente problematica, in parte, per l'incertezza, derivante dal silenzio delle due leggi, sull'imputazione della non irrilevante spesa per l'arredamento degli immobili e sull'ente (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o Istituto postelegrafonici) abilitato a gestirle e, in parte, per le profonde innovazioni apportate dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, alla disciplina per la fruizione delle case-albergo, dettata dalla legge 5 maggio 1976, n. 245.

Non appena messe in esercizio le prime case-albergo realizzate ai sensi della legge n. 227 del 1975, infatti, si è subito constatata l'assoluta insufficienza delle entrate di cui innanzi a coprire non solo le spese di gestione dei nuovi immobili, ma anche quelle relative alle vecchie case di Milano, i cui posti-letto, per una molteplicità di concomitanti fattori negativi sopravvenuti — non ultimo quello rappresentato dalla svalutazione monetaria, accentuatasi particolarmente negli ultimi anni — hanno ormai raggiunto un costo unitario medio di lire 400.000 mensili circa.

A fronte di tali spese, stanno i contributi corrisposti dalle due Aziende ai sensi degli articoli 36 e 39 della legge n. 325 del 1968 e dell'articolo 8 della legge n. 674 del 1973, che ammontano annualmente a circa 3.000 milioni di lire e che, in quanto correlati, per la gran parte, alle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali, non appaiono suscettibili di significativi incrementi; nonchè le quote poste attualmente a carico degli ospiti, che ascendono a lire 1.200.000 annue per la frui-

zione di un posto-letto nelle case-albergo in questione.

La sproporzione fra entrate ed uscite della gestione — è da ricordare, al riguardo, che ogni gestione deve avere una contabilità separata, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, non abrogato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 — emerge chiaramente dal seguente prospetto, che è stato ricavato dalle risultanze del bilancio consuntivo predisposto dall'ente per l'esercizio finanziario 1983 nonchè dalla proiezione agli esercizi successivi dei dati previsionali per l'anno 1984 sulla base dell'indice di incremento medio del costo della vita:

Entrate

Ex articoli 36 e 39 della legge n. 325 del 1968 e articolo 8 della legge n. 674 del 1973	L. 2.760.728.846
Per quote mensili a carico dei fruitori	» 186.999.400
Per interessi su conto corrente e rimborsi vari	» 233.905.518
Totale entrate	L. 3.181.633.764

Spese

Generali	L. 175.603.725
Per corrispettivi pagati ai gestori	» 3.146.831.059
Per riscaldamento, energia elettrica, eccetera	» 90.000.000
Per canone locazione casa-albergo di via M. Saponaro in Milano, che è di proprietà della Cassa integrativa per il trattamento di quiescenza del personale telefonico	» 300.000.000
Per arredamento case-albergo di Milano (viale Zara; via M. Saponaro; via Sella Nuova; viale Ippodromo), Genova-Begato, Bologna, Torino e Firenze	» 3.236.729.159

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per manutenzione . . . »	37.695.249
Per interessi passivi e imposte, tasse e tributi vari »	194.774.572
<hr/>	
Totale spese . . . L.	7.181.633.764
<hr/>	
Saldo passivo . . . L.	4.000.000.000

Tenuto conto che, con il completamento dell'arredamento e la definizione delle procedure per l'appalto dei servizi di assistenza alberghiera, tutte le case-albergo sono entrate in esercizio con il 1° gennaio 1985, il bilancio di previsione della gestione per tale anno va formulato nei seguenti termini:

Entrate

Ex articoli 36 e 39 della legge n. 325 del 1968 e articolo 8 della legge n. 674 del 1973 . . . L.	3.068.000.000
Per quote a carico dei fruitori »	2.500.000.000
<hr/>	
Totale entrate . . . L.	5.568.000.000

Spese

Generali L.	248.720.000
Per corrispettivi pagati ai gestori »	12.509.033.480
Accessorie (riscaldamento, energia elettrica, eccetera) »	538.000.000
Per fitto edificio Milano (via M. Saponaro) . . »	300.000.000
Per arredamento casa-albergo Venezia »	463.157.860
Per manutenzione . . . »	112.000.000
<hr/>	
Totale spese . . . L.	14.170.911.340
<hr/>	
Saldo passivo . . . L.	8.602.911.340

Dai dati che precedono emerge che il costo unitario medio di un posto-letto si eleva dalle 391.000 lire mensili del 1983 alle 556.000 lire mensili del 1985, anche in con-

seguenza dei maggiori esborsi conseguenti alle caratteristiche strutturali e architettoniche delle nuove case-albergo.

I dati contabili forniti dall'Istituto postelegrafonici sono attendibili, in quanto i costi medi posti a base delle gare di appalto già espletate e le previsioni di spesa per gli esercizi successivi trovano conferma in cognizioni di comune esperienza, essendo noto che il corrispettivo giornaliero per servizi di tipo alberghiero in centri metropolitani di grande addensamento (Torino, Milano, Bologna, Venezia) non è mediamente inferiore a lire 20.000 giornaliere, mentre il costo di arredamento per unità abitativa — e, nel caso specifico, l'unità abitativa si compone di saletta e angolo cottura, che sono comuni, e di due camerette singole per il riposo notturno — non può essere calcolato, in media, in misura inferiore ai 9 milioni circa.

3.1. - Pertanto, il problema del riequilibrio finanziario della gestione non può risolversi senza adeguati interventi legislativi, non essendo ipotizzabile che l'intero costo possa riversarsi immediatamente sugli ospiti, i quali sono, nella stragrande maggioranza dei casi, soggetti reclutati nelle regioni dell'Italia meridionale o collocati generalmente nelle categorie professionali e retributive più basse e, spesso, nella condizione di dover mantenere la famiglia lasciata nella località di origine.

Secondo l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, innanzi richiamata, che ha stabilito condizioni uniche per la concessione sia di un alloggio di servizio che di un posto-letto in una delle case-albergo, sono, infatti, a carico dei concessionari, oltre al canone mensile, le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'unità abitativa ed eventuali altri servizi necessari, nonché le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.

La disposizione citata — conseguenza, peraltro, di un emendamento introdotto su

iniziativa parlamentare nel testo del disegno di legge predisposto dal Governo — in quanto si riferisce indistintamente a « tutti gli alloggi di proprietà delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », non sembra tenere conto delle diverse caratteristiche strutturali e funzionali delle case-albergo, che sono alloggi predisposti per rendere servizi di tipo alberghiero o pensionistico e, quindi, suscettibili di utilizzazioni molto limitate nel tempo ed a costi notevolmente elevati, dovendo tali servizi essere necessariamente appaltati ad imprese specializzate.

Ciò comporta, da un lato, l'impossibilità pratica di conteggiare l'esatta quota delle spese di gestione riferibile a ciascun fruitore, la cui permanenza nella casa-albergo si limita sovente a pochi giorni, se non in base a dati meramente previsionali che potrebbero poi essere smentiti in sede di consuntivo, e, dall'altro lato, l'altrettanto sicura impossibilità di riversare l'intero costo dei servizi, rapportato a ciascun posto-letto, sul singolo fruitore, che è pur sempre un dipendente delle Aziende postelegrafoniche, costretto a soggiornare nella casa-albergo per ragioni di servizio.

Ne consegue che la rigorosa applicazione alla gestione delle case-albergo del criterio del pareggio finanziario, al quale è ispirata l'indicata disposizione dell'articolo 9 della legge n. 39 del 1982, non solo darebbe luogo a inammissibili ripetizioni e sovrapposizioni di operazioni contabili nel corso di ciascun esercizio finanziario, ma, quel che è peggio, porterebbe alla determinazione, a carico degli ospiti delle case-albergo, di oneri incompatibili con le rispettive condizioni economiche, inducendoli a ricercare altrove ed a condizioni più convenienti l'ospitalità di cui hanno bisogno, con il risultato che le case-albergo finirebbero per restare inutilizzate e l'Amministrazione sarebbe costretta ad affrontare le non irrilevanti spese necessarie per la conversione delle unità abitative in più convenienti alloggi per famiglie o ad alienare gli immobili già costruiti con le caratteristiche delle case-albergo.

E tutto ciò, senza considerare il pericolo di dover intimare lo sfratto anche agli 890 ospiti delle case-albergo di Milano e di Genova, con intuibili ripercussioni di ordine sindacale e sociale.

Per evitare che si verificassero tali evenienze, certamente non volute dalla stessa legge n. 39 del 1982, che, al contrario, autorizzando lo stanziamento di notevoli somme per la costruzione anche di case-albergo, ha chiaramente inteso potenziare le attività di tipo assistenziale cui le Aziende postelegrafoniche provvedono sia direttamente e sia tramite l'Istituto postelegrafonici, l'ente gestore si è trovato nella necessità di autofinanziarsi, deliberando, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1953, anticipazioni a carico del fondo quiescenza per il complessivo importo di circa 11 miliardi di lire, comprensivo delle spese sostenute e da sostenere, al netto di tutte le entrate afferenti alla gestione « attività sociali », per l'arredamento delle case-albergo e per l'appalto dei servizi relativi (sorveglianza, manutenzione locali e apparecchiature, pulizia, eccetera).

3.2. - Occorre, pertanto, mancando la necessaria copertura finanziaria, varare apposito provvedimento legislativo di autorizzazione della relativa spesa.

Ne consegue che, riservando a successivi provvedimenti amministrativi l'ulteriore adeguamento della quota a carico degli ospiti, gli interventi urgenti più idonei per consentire l'attivazione ed il sollecito funzionamento delle case-albergo appaiono i seguenti:

a) stabilire, analogamente a quanto prevede la legge 5 maggio 1976, n. 245, per le mense, la cessione in uso gratuito all'Istituto postelegrafonici, quale soggetto deputato alla gestione anche delle case-albergo, degli immobili destinati a tale uso;

b) disporre l'imputazione della spesa per l'arredamento delle case-albergo già costruite agli stanziamenti di cui alle leggi n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) autorizzare le due Aziende postelegrafoniche a rimborsare all'Istituto postelegrafonici le somme da questo anticipate per l'arredamento e la gestione delle case-albergo fino al 31 dicembre 1984;

d) autorizzare, per gli anni 1988 e 1989, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad assumere a carico dei rispettivi bilanci l'onere di un contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, in misura tale da consentire ad esso di far fronte alle spese per la gestione delle case-albergo, non coperte dai contributi previsti dalle citate leggi n. 325 del 1968 e n. 674 del 1973 e dalle quote versate dagli ospiti;

e) autorizzare il Ministero del tesoro a contribuire al pareggio della gestione per il triennio 1985-1987, onde concedere alle Aziende postelegrafoniche il tempo necessario per giungere gradualmente ad una gestione caratterizzata da autonomia finanziaria.

4. — Coerentemente con gli orientamenti e gli obiettivi sopra illustrati e con l'indicazione dei mezzi ritenuti atti a perseguirli, l'annesso disegno di legge:

nell'articolo 1, dopo aver dato la definizione di casa-albergo ed avere fissato le condizioni soggettive per l'ottenimento dell'uso di un posto-letto, attribuisce al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria e di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalità di assegnazione dei posti-letto, del tempo massimo di utilizzazione dei medesimi e della quota di costo da porre annualmente a carico dei fruitori. Infine, allo scopo di favorire il graduale allineamento della quota a carico degli utilizzatori al costo di esercizio nell'arco del quinquennio 1985-1989, stabilisce in lire centomila mensili la contribuzione dovuta dagli stessi utilizzatori alla data di entrata in vigore della legge, da rivalutare adeguatamente negli anni successivi;

nell'articolo 2, dopo aver espressamente previsto l'affidamento della gestione delle case-albergo all'Istituto postelegrafonici,

la cessione a questo in uso gratuito degli immobili destinati a tale funzione e la necessaria istituzione, nell'ambito della gestione « attività sociali » del ripetuto ente, di un'apposita sub-gestione per le case-albergo, autorizza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad assumersi per gli esercizi 1988 e 1989 l'onere del pareggio della sub-gestione secondo la ripartizione stabilita annualmente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuna delle due Aziende.

Tale disposizione si rende necessaria per la impossibilità di attuare il principio del pareggio finanziario con carattere di immediatezza a motivo di quanto ampiamente esposto nella parte generale della presente relazione;

nell'articolo 3, ponendo fine allo stato di incertezza determinata al riguardo dal silenzio delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, dispone che le spese per l'arredamento siano imputate agli stessi stanziamenti previsti per la costruzione delle case-albergo e che le spese di esercizio siano coperte in parte con le quote poste a carico degli utilizzatori nella misura determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in parte con i contributi ordinari e per la restante parte con i contributi straordinari previsti dal medesimo articolo 3 e dal precedente articolo 2;

nell'articolo 4, dopo aver integrato i poteri deliberanti del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in relazione ai nuovi compiti a questo attribuiti dal provvedimento in esame, sottopone alcune delibere dell'organo collegiale al solo controllo di legittimità del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed altre anche a quello di merito;

nell'articolo 5, ribadisce il principio desumibile dalle norme precedenti, stabilendo che le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di determinazione del canone di concessione si applicano esclusivamente agli alloggi di servizio e non anche alle case-albergo;

nell'articolo 6, portando la norma interpretativa di cui al precedente articolo 3 alle sue logiche conclusioni, prevede che:

a) le spese per l'arredamento gravino sui fondi stanziati con le leggi n. 227 del 1975 e n. 39 del 1982;

b) le disponibilità in tal modo acquisite siano devolute all'Istituto postelegrafonici a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute ed ammontanti a 5.829 milioni di lire per l'arredamento delle case-albergo;

c) le spese di esercizio, anch'esse sostenute dall'Ente gestore e calcolate in lire 5.445 milioni per gli anni 1983 e 1984 al netto di tutte le entrate — contributi delle Aziende postelegrafoniche e quote a carico degli utilizzatori — siano rimborsate nella misura di 4.900 milioni dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nella misura di 545 milioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) le due Aziende fronteggino l'onere posto a loro carico mediante la corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto nei capitoli 253 e 196 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1985;

nell'articolo 7 autorizza le Aziende postelegrafoniche a sopperire temporaneamente alla mancanza di strutture periferiche dell'Istituto postelegrafonici con la concessione dei locali, dei materiali di esercizio e delle prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle case-albergo e formalizza, legittimandoli *ex-post*, i provvedimenti adottati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per far fronte alle sopra evidenziate difficoltà gestionali del servizio in questione;

nell'articolo 8 indica la copertura della spesa occorrente per la gestione delle case-albergo nel triennio 1985-1987.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le case-albergo di proprietà o comunque utilizzate dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono edifici strutturati in modo da consentire l'uso, a titolo precario, di non più di due posti letto per ciascuna unità abitativa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica che siano applicati, comandati, distaccati o trasferiti presso uffici della provincia in cui ciascuna casa-albergo è ubicata e che non dispongano nella medesima località di altra abitazione, in proprietà o locazione, propria o del coniuge non legalmente separato.

2. Il tempo massimo di utilizzazione del posto letto in casa-albergo è determinato, secondo le esigenze organizzative delle due Aziende, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le organizzazioni sindacali del personale postelegrafonico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità di assegnazione ed uso dei posti letto, nonché le quote di posti spettanti ai dipendenti di ciascuna Azienda.

3. L'uso del posto letto è strettamente personale ed è subordinato al rimborso di una quota del costo nella misura annualmente determinata con le modalità e nelle forme di cui al precedente comma.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota contributiva per ciascun posto-letto è stabilita in lire centomila mensili e sarà aggiornata annualmente in base ai parametri determinati con il decreto interministeriale di cui al precedente com-

ma 2 in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 1990, l'equilibrio della sub-gestione « case-albergo ».

Art. 2.

1. Nel testo del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 245, dopo le parole « servizi sostitutivi di refezione » sono aggiunte le seguenti: « nonchè delle case-albergo e degli eventuali servizi di mensa e/o bar ad esse annessi ».

2. Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a cedere in uso gratuito gli edifici destinati alla realizzazione di case-albergo e di mense e/o bar annessi ad esse.

3. Nell'ambito della gestione « attività sociali » dell'Istituto postelegrafonici è istituita una sub-gestione « case-albergo ».

4. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad assumere a carico dei rispettivi bilanci per gli anni 1988 e 1989 l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della sub-gestione « case-albergo » per gli anni medesimi; la ripartizione dell'onere fra le due Aziende è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

5. Il contributo può essere corrisposto in quote mensili anticipate non superiori ciascuna ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma iscritta negli stati di previsione della spesa delle Aziende postelegrafoniche per ciascun esercizio finanziario.

6. Restano salvi i rapporti costituiti ed i provvedimenti emessi in conformità al decreto ministeriale 12 marzo 1974; i predetti rapporti sono regolati dalle disposizioni di tale decreto sino alla data di entrata in vigore di altro provvedimento attuativo delle norme della presente legge.

Art. 3.

1. Salvo diversa espressa previsione delle singole disposizioni legislative di finanziamento, alle spese di arredamento delle case-albergo si provvede con gli stessi fondi stanziati per la costruzione degli immobili.

2. Le spese di esercizio delle case-albergo sono coperte in parte con i contributi di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, e, per la rimanente parte, con le quote poste a carico degli utilizzatori ai sensi del precedente articolo 1.

3. Il Ministero del tesoro, al fine di assicurare il pareggio della sub-gestione « case-albergo » per gli anni 1985, 1986 e 1987, è autorizzato a corrispondere un contributo straordinario valutato in lire 8.140 milioni, lire 9.210 milioni e lire 10.480 milioni, rispettivamente, per gli anni 1985, 1986 e 1987, i cui importi sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuno degli anni sopraindicati, per essere versati a favore dell'Istituto postelegrafonici.

4. Le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni operano le trattenute sugli stipendi, sui salari e sulle pensioni dei propri impiegati, debitori delle quote contributive di cui al precedente comma 2, comunicate dall'Istituto postelegrafonici, in conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 4.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Istituto;

b) sui regolamenti organici del personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento delle varie attività dell'Istituto, da emanare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, ed all'articolo 16 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408;

c) sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, nonchè sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

d) sulla istituzione di nuove forme assistenziali a gestione autonoma, semprechè ne sia preventivamente assicurato il finanziamento;

e) sull'impiego dei fondi nei modi previsti dal successivo articolo 17;

f) sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

g) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati;

h) sugli atti comportanti impegni di spesa a carico delle sub-gestioni « mense e servizi sostitutivi » e « case-albergo ed eventuali servizi di mensa e/o bar ad esse annessi »;

i) sulle delibere adottate ai sensi del successivo articolo 16;

l) sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'Istituto;

m) su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente ed anche su richiesta di un terzo dei consiglieri o del collegio dei revisori.

Il consiglio inoltre:

n) nomina il direttore dell'Istituto nonchè il personale dello stesso e delibera sulle promozioni e sulla cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto in conformità ai relativi regolamenti organici;

o) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate al consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Per lo studio di particolari questioni o per seguire l'andamento di determinate gestioni, il consiglio può nominare nel suo seno speciali commissioni.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici sono soggette ai controlli previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni concernenti gli oggetti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *h)* ed *i)* sono soggette a controllo anche di merito del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che si esercita con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 29, commi terzo, quarto e quinto, della citata legge 20 marzo 1975, n. 70; per le delibere concernenti gli oggetti di cui alle lettere *c)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, *n)* ed *o)* è escluso il concerto del Ministro del tesoro.

Non sono soggetti a controllo preventivo gli atti che impegnano spese infrannuali al disotto del limite stabilito periodicamente dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 5.

1. — Il primo comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, va interpretato nel senso che le modalità di determinazione del canone di concessione, ivi stabilite con riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale, si applicano agli alloggi di servizio, ma non anche agli edifici realizzati, a termini dell'articolo 8 della stessa legge e dell'articolo 7 della legge 7 giugno 1975, n. 227, con le caratteristiche strutturali e funzionali delle case-albergo, quali specificate nell'articolo 1 della presente legge.

2. — Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana, di concerto con il Ministro del tesoro, i decreti previsti dal precedente articolo 1.

3. — Nel quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, dopo la parola « alloggi » è aggiunta la locuzione: « di servizio ».

4. — Per tutti gli alloggi di servizio di proprietà delle Aziende postelegrafoniche o comunque realizzati interamente con fondi stanziati sul bilancio di dette aziende, si

applicano le disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge richiamata nel precedente comma 3.

Art. 6.

1. — Le disposizioni degli articoli 7, primo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e 8, primo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39, vanno interpretate nel senso che gli alloggi di servizio realizzati con le caratteristiche strutturali e funzionali delle case-albergo, quali precisate nel precedente articolo 1, devono essere anche arredati e le spese di arredo fanno carico agli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, numero 3, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e 2, numero 7, della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

2. — Le spese di cui al precedente comma, ammontanti a lire 5.829 milioni e sostenute dall'Istituto postelegrafonici mediante anticipazioni di somme da altre gestioni, sono rimborsate con gli stanziamenti sopraddetti, facendosi luogo alla estinzione dei debiti di pari importo assunti dall'Istituto nei confronti delle medesime gestioni.

3. — Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad adottare i provvedimenti di prelievo e rimborso necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. — Le spese di esercizio delle predette case-albergo, ivi compresi i servizi accessori, calcolate per gli anni 1983 e 1984, al netto di ogni entrata afferente alla gestione, in complessive lire 5.445 milioni e sostenute dall'Istituto postelegrafonici mediante anticipazioni di somme da altre gestioni, sono assunte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura di lire 4.900 milioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella misura di lire 545 milioni, facendosi luogo alla estinzione dei debiti di pari importo assunti dall'Istituto nei confronti delle medesime gestioni. Agli oneri relativi si fa fronte mediante corri-

spondente riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 253 e 196 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1985.

5. — Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. — Oltre quanto disposto dall'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, possono essere estese all'Istituto postelegrafonici le agevolazioni previste per le attività dopolavoristiche dall'articolo 42 della legge 12 maggio 1968, n. 325.

2. — Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i consigli di amministrazione dello stesso Ministero e dell'Istituto postelegrafonici, sono disciplinati i limiti e le modalità di tali agevolazioni con criteri analoghi a quelli stabiliti per le istituzioni dopolavoristiche con precedenti provvedimenti ministeriali in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. — I canoni dovuti dagli utilizzatori delle case-albergo per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano fissati nelle misure stabilite, con provvedimenti anche provvisori, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I canoni dovuti dai concessionari degli alloggi di servizio restano fissati dalle disposizioni in materia di canone sociale, all'epoca vigenti, con le eventuali precisazioni ed integrazioni introdotte dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

4. — Alla riscossione dei canoni arretrati e di altre eventuali somme dovute provvedono, con la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, gli organi indicati nell'articolo 5, secondo comma, del decreto ministeriale 6 dicembre 1977, ai qua-

li si applicano le vigenti norme in tema di responsabilità dei pubblici funzionari per danno erariale.

5. — Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 28, secondo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Art. 8.

1. — All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 del precedente articolo 3, valutato in complessive lire 8.140 milioni per l'anno 1985, lire 9.210 milioni per l'anno 1986 e lire 10.480 milioni per l'anno 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse ».

2. — Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.